

N. R.G. 2021/4646



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

[REDACTED]

Presidente rel. ed est.

[REDACTED]

Giudice

[REDACTED]

Giudice

nella causa iscritta al N. 4646/2021 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.
Lgs. n. 25/2008 depositato da:

[REDACTED]

(CUI 051QXBL; cod. VESTANET VE0006907), con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED],

ricorrente,

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA** in persona del funzionario [REDACTED]

[REDACTED],

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA**,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

██████████, nato in TUNISIA il 10/10/1996, ha impugnato il provvedimento del 22/3/2021, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sez. Padova che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, ritenendo, tuttavia sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i.

In sede di audizione amministrativa il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino della Tunisia; di essere nato a ██████████ e di aver vissuto anche a ██████████ di parlare preferibilmente la lingua araba e di conoscere un po' di italiano; di essere di religione musulmana; di aver studiato 7 anni e di aver lavorato come cameriere; di avere i genitori, un fratello e la madre che risiedono in Tunisia e di avere una sorella in Egitto e una in Qatar.

Quanto ai motivi addotti a fondamento della richiesta di protezione internazionale il ricorrente ha dichiarato:

- di essere entrato in contatto, in Tunisia, con un concittadino di nome ██████████ che, consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia, gli ha ripetutamente proposto di partire per l'Europa con la promessa di un buon lavoro alle sue dipendenze;
- di aver accettato la proposta di ██████████ che ha organizzato il viaggio e ne ha anticipato il costo, con l'impegno che venisse da lui ripagato lavorando alle sue dipendenze in Italia;
- di aver lasciato la Tunisia nel 2015 e, una volta in Italia, di aver dichiarato di essere minorenne, nato nel 1997, invece che nel 1996 sua vera data di nascita, su indicazione di ██████████ e di aver lasciato il centro per minori dove era stato accolto per raggiungere il connazionale a Padova;
- di aver scoperto di essere stato condotto in Italia per essere impiegato nell'attività di vendita di stupefacenti, controllato da un socio di ██████████ di nome ██████████
- di essere stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato mentre era dedito allo spaccio di stupefacenti nella zona di Mestre, di essere stato condannato alla reclusione dal Tribunale dei Minorenni di Venezia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 56 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, con sentenza del 2016;
- di essere stato segnalato all'Ente specializzato dall'istituto penitenziario minorile dove era ristretto, essendo emersi forti indicatori di tratta finalizzata all'impiego nelle economie illegali;
- di aver aderito al programma di protezione sociale, ma di aver poi lasciato la comunità dei minori ove era accolto in ragione delle forti pressioni subite da ██████████ attraverso Facebook e delle

minacce dirette contemporaneamente alla madre residente in Tunisia da parte di uomini legati a

[REDACTED]

- di essere stato reinserito nel circuito della vendita di sostanze stupefacenti, diventandone egli stesso consumatore, venendosi a trovare in tal modo in un contesto di forte marginalità sociale;
- di essere stato nuovamente arrestato dalla Polizia per aver accoltellato all'addome altra persona nel corso di una lite, di essere stato condannato alla reclusione dal Tribunale di Venezia nel 2018;
- di aver maturato durante la detenzione la decisione di intraprendere un percorso di fuoriuscita definitiva dalla rete di sfruttamento e di aver contattato autonomamente gli operatori dell'Ente specializzato nell'aprile 2019, chiedendo di poter riprendere il programma di protezione sociale, in cui è attualmente inserito.

Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale riteneva credibile la vicenda narrata dal ricorrente, ossia che il ricorrente fosse stato vittima di tratta ai fini dello sfruttamento nella economia illegale e riteneva, pertanto, fondato il rischio per il medesimo di subire, in caso di rimpatrio, pesanti ritorsioni per essersi sottratto alla rete di sfruttamento, attesa altresì l'incapacità dello Stato tunisino di garantire protezione alle vittime di tratta. Ciononostante la Commissione riteneva sussistenti le condizioni per applicare le clausole di diniego dello status di rifugiato di cui all'art.12, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 251/2007, essendo stato il ricorrente condannato in data 18.02.2016 dal Tribunale dei Minorenni di Venezia con sentenza n. 48/2016 in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 56 c.p. e 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 ed avendo successivamente la Corte di Appello di Venezia in data 17.06.2016, in parziale riforma della predetta, confermato la condanna, riducendo la pena a 9 mesi di reclusione (ed euro 1.400 di multa) ed essendo stato il ricorrente successivamente condannato per il reato di lesioni aggravate dal GIP di Venezia con pena ridotta ad anni tre e mesi quattro dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 1552 del 10/4/2019.

Nondimeno, la Commissione territoriale, ritenuto *“tuttavia, che, nel caso di specie esistono fondati motivi per ritenere che la persona “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., in quanto appartenente ad un gruppo sociale particolare per la sua esperienza di vittima di tratta, a rischio di ritorsione da parte della rete di sfruttamento a cui si è sottratto, nonché a rischio di essere nuovamente oggetto di re-trafficking, vista la sua giovane età e la condizione di indigenza della madre”*, accordava al richiedente il diritto alla protezione speciale.

Tanto premesso, il ricorrente lamenta che la Commissione non abbia adeguatamente valutato la sua vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza e insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007.

L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.

In data 3/11/2021 si è tenuta l'audizione giudiziale del ricorrente.

Nel merito va preliminarmente osservato che con valutazione condivisibile e con motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata col provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha ritenuto credibile la storia narrata dal ricorrente, inscrivendola nell'ambito del fenomeno della tratta di minorenni o di neomaggiorenni che vengono impiegati in attività criminali.

Il fenomeno viene riportato dalle seguenti COI richiamate nel provvedimento impugnato:

- il rapporto elaborato all'interno del progetto europeo *"TEMVI: Trafficked and Exploited Minors between Vulnerability and Illegality. Forced criminal activities as a new form of exploitation in human trafficking: knowledge and human rights based practices"*, finanziato dalla Commissione europea e coordinato dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova e dedicato allo studio, alla formazione e allo sviluppo di pratiche operative multi-agenzia sul tema delle situazioni di grave sfruttamento e tratta di minori collegate alle attività criminali forzate: https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/Report_it_web.pdf;

- il rapporto *Trafficking for Forced Criminal Activities and Begging in Europe* pubblicato nel 2014 da Anti Slavery su http://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdf;

Appare, dunque, credibile che il ricorrente sia stato reclutato ancora minorenne in Tunisia da un connazionale in vista del suo inserimento nel circuito dello spaccio sul territorio nazionale.

Inoltre, appare fondato il timore dal medesimo prospettato per l'ipotesi di rimpatrio di subire pesanti ritorsioni da parte del suo reclutatore [REDACTED]. Da quanto dichiarato dal ricorrente emerge infatti che il suo sfruttatore [REDACTED] è stato rimpatriato in Tunisia e che il medesimo si presentava presso l'abitazione dove vive tutt'ora la madre del ricorrente, chiedendo di lui. Alla domanda se la madre avesse denunciato i fatti alla polizia, il ricorrente ha replicato *"No, è un brutto quartiere e la polizia non ci viene. Io ho paura di loro qui, figuriamoci mia madre, non ha il coraggio di*

fare la denuncia”, con ciò confermando l’incapacità delle autorità statali di fornire adeguata protezione alle vittime di trafficking.

Appare, pertanto, fondato il timore manifestato dal [REDACTED] di essere esposto al *re-trafficking*, oltre che alle violenze da parte delle persone facenti capo a [REDACTED], in caso di rimpatrio.

Senonché lo status di rifugiato è stato negato al ricorrente in applicazione del disposto di cui all’art. 12 lecc. c) del d.lgs. 251/2007, alla luce dei precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti e di lesioni personali a carico del medesimo.

Ora, l’art. 12 lett. c) cit. prevede che *“Sulla base di una valutazione individuale lo status di rifugiato non è riconosciuto quanto: ... c) lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate”*.

In particolare, la Commissione territoriale se, da un lato, rilevava che il ricorrente era stato condannato dal Tribunale dei Minorenni di Venezia con sentenza n. 48/2016 in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 56 c.p. e 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 e che in data 17.06.2016, in parziale riforma della predetta, la Corte di Appello di Venezia, confermando la condanna, riduceva la pena a 9 mesi di reclusione (ed euro 1.400 di multa) e che pur rilevando la fattispecie non aggravata di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si trattava di un reato commesso a causa dello “assoggettamento forzoso alla rete di sfruttamento” del ricorrente, dall’altro lato, dava atto del fatto che *“successivamente al predetto reato il richiedente si è reso colpevole di un altro grave reato, rilevante a fini del diniego dello status di rifugiato, in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 582 - 583, comma 1 n. 1 c.p. e art. 4 della Legge 110/1975, per il quale in data 26.07.2018 è stato condannato dal Tribunale Ordinario di Venezia con sentenza n. 330/18”* rilevando come il Tribunale ritenesse di non concedere le circostanze attenuanti generiche *“in ragione della gravità dell’aggressione messa a segno, della futilità dei motivi sottesi all’azione aggressiva e del comportamento processuale dell’imputato che simulava un’attività di collaborazione con gli inquirenti”* e che non dimostrava alcuna forma di resipiscenza.

Tenuto conto, quindi, della pericolosità sociale del ricorrente, la Commissione rigettava la richiesta di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato ai sensi del citato art. 12 lett. c), ma, in ossequio al principio di *non refoulement* e tenuto conto dei rischi per il ricorrente per l’ipotesi di

rimpatrio, riconosceva il diritto del medesimo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ciò posto, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea tanto le cause di esclusione dello *status* di rifugiato previste dalla direttiva 83/2004 CE quanto le ipotesi di esclusione della protezione sussidiaria contemplate all'art. 17 della direttiva 2011/95/UE impongono, ai fini della decisione di esclusione dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, un esame completo di tutte le circostanze relative al caso individuale con il logico corollario che la decisione di esclusione non può essere adottata in modo automatico.

Ed infatti *“al pari delle cause di esclusione dallo status di rifugiato, lo scopo delle cause di esclusione dalla protezione sussidiaria è escludere dallo status conferito da quest'ultima le persone ritenute indegne della protezione collegata a tale status e preservare la credibilità del sistema europeo comune di asilo, il quale comporta tanto il ravvicinamento delle norme sul riconoscimento dei rifugiati e sul contenuto dello status di rifugiato quanto le misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrono uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di una siffatta protezione (v., in tal senso, per quanto attiene alla direttiva 2004/83 e allo status di rifugiato, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punti 104 e 115)”*.

In particolare la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che preveda dei reati ostativi sulla base della sola pena prevista dall'ordinamento interno dello Stato membro, dovendo, viceversa, l'autorità statale o il giudice nazionali preposti a statuire sulla domanda di protezione internazionale valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso concreto (Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018. ██████████ contro ██████████; Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 Nei procedimenti riuniti C-57/09 e C-101/09).

In tal senso va, quindi, valutato l'art. 12 d.lgs. 251/2007 laddove prevede che lo status di rifugiato può essere denegato qualora *“sulla base di una valutazione individuale”* il richiedente che abbia commesso un reato *“grave”* individuato dalla norma in questione sia considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ciò posto, dal compendio probatorio in atti ed in particolare, dalle tenore delle relazioni del Progetto NA.Ve., dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1552/2019 nonché alla luce del percorso di integrazione sociale intrapreso dal ricorrente, deve ritenersi scemata la pericolosità sociale del medesimo.

Come, infatti, riconosciuto dalla Corte d'Appello di Venezia il precedente per spaccio di sostanze stupefacenti “*è modesto, di indole diversa*”, tanto da non rilevare ai fini della recidiva rispetto al successivo reato di lesioni aggravate e non è sintomo di una maggiore pericolosità sociale del [REDACTED]. Come, infatti, osservato dal Tribunale di Sorveglianza il reato di spaccio era “necessitato” da esigenze economiche legate all’assenza di prospettive, che avevano indotto il ricorrente a cadere nella rete della tratta finalizzata ai traffici illeciti. Per quanto riguarda, poi, il reato di lesioni nell’ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali si dava atto del fatto che il reato fosse stato commesso “*proprio nel contesto di un contrasto tra spacciatori, mentre era sotto l’effetto di sostanze*”. Il quadro che emerge dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria è, quindi, quello di un minore allo sbando, indotto a delinquere per necessità, in un contesto di degrado culturale e sociale.

Nonostante i precedenti penali, dalle relazioni dei Servizi Sociali emerge che il ricorrente ha positivamente avviato e sta proseguendo con impegno il proprio percorso di protezione e di inclusione sociale, con l’obiettivo altresì di avvicinarsi ad una condizione di sufficiente autonomia economica e sociale e nella consapevolezza delle opportunità che gli vengono offerte.

L’attuale condotta del ricorrente, il quale non fa più uso di sostanze e sta con caparbia portandosi avanti il suo percorso di allontanamento dall’ambiente criminale e di integrazione sociale, dimostrando costanza e serietà nel lavoro, induce, pertanto, a ritenere che il [REDACTED] si sia allontanato una volta per tutte dall’ambiente criminale che aveva costituito il suo primo punto di riferimento in Italia, nella consapevolezza di dover far fruttare le opportunità di riscatto sociale e lavorativo che gli sono state offerte e dimostrando in ciò serietà ed impegno, come comprovato anche dal contratto di lavoro in atti. In ragione di ciò si ritiene, quindi, che il [REDACTED] non costituisca ad oggi un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ragione per cui alla luce di una complessiva valutazione della situazione individuale del medesimo appare meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, stante il rischio di persecuzione connesso alla sua appartenenza ad un gruppo sociale – persone già vittime di *trafficking* – che correrebbe qualora facesse ritorno in Tunisia, attesa l’incapacità di cui si è detto del paese di origine di fornire adeguata tutela a tali soggetti.

Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, dell’accoglimento soltanto della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e del fatto che i presupposti per la protezione umanitaria sono maturati soltanto in corso di causa.

In assenza di istanza e di delibera non si provvede alla liquidazione del compenso del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da [REDACTED], e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione dello *status* di rifugiato;

compensa le spese di lite

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 23/12/2021

Il Presidente

[REDACTED]